Firmato digitalmente da
GABRIELE LANZA
CN = LANZA GABRIELE
O = NON PRESENTE
C = IT

GABRIELE LANZA ARCHITETTO STUDIO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA

VIA CABOTO 1 - 17100 SAVONA
LNZGRL64M05H126J
tel. 019.2000.019 cell. 349.3257263
lanza@studioarchitettolanza.it
PEC gabriele.lanza@archiworldpec.it

PARTE O - RELAZIONI

REGIONE LIGURIA • PROVINCIA DI SAVONA

COMUNE DI QUILIANO
COMUNE DI ALTARE

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO
DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
DA FONTE EOLICA

PARCO EOLICO FORTE BARACCONE

PROGETTO DEFINITIVO
ADEGUATO E AGGIORNATO AI SENSI DI QUANTO PRESCRITTO DAL TITOLO AUTORIZZATIVO PROT. N° PG/2015/74972 DEL 20.04.2015, OTTENUTO CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N°434 DEL 27.03.2015

COMMITTENTE

corso Italia, 4/2 ● 17100 Savona ● Cod. Fisc. e Partita IVA 01492670094
www.aevento.it
legale rappresentante Ævento s.r.l.: dott. arch. Gabriele Lanza

ELABORATO 0.7 (08/2016)

Opere in compensazione

Documento legato alla Delibera della Giunta Regionale n°434 del 27.03.2015 di Pronuncia positiva di compatibilità ambientale.

Al fine di non variare quanto trasmesso ed approvato dalla Regione Liguria e dalla Soprintendenza, il presente documento cita l'aerogeneratore denominato AE_01, nonostante lo stesso non sia stato assentito ai sensi della Delibera Regionale di cui sopra.
Tale stralcio non inficia la validità tecnica complessiva di tutto quanto analizzato ed esposto riguardante gli aerogeneratori AE02, AE03 e AE04 e infrastrutture.

firma committente:

data consegna: 08/2016

OPERE IN COMPENSAZIONE

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, detta le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il Decreto, rimanda al Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 ed alle linee guida, di cui all'articolo 12, per il procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.

All'art. 1 – principi generali inerenti l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'art. 1.1 cita: "l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si inquadra nella disciplina generale della produzione di energia elettrica ed è attività libera, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 79 del 1999. A tale attività si accede in condizioni di uguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio".

All'art. 2 – campo di applicazione, l'art. 2.1 cita: "le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti nonché per le opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti".

Relativamente al regime giuridico delle autorizzazioni, l'art. 10.1 cita " […] la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata".

Relativamente alle misure di compensazione, l'art. 14.5 definisce che le amministrazioni competenti determinano, in sede di conferenza dei servizi, eventuali misure di compensazione a favore dei comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle presenti linee guida.

L'allegato 2 detta i criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative come di seguito descritto:
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 6 del decreto legislativo n. 387 del 2003, l'autorizzazione unica non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Provincie.

2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee guida, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente;

b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;

c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, le misure compensative sono solo "eventuali", e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;

e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004;

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

g) Nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;

h)) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non può comunque essere superiore al 2% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.

Gli impianti eolici, come gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari e internazionali in materia di energia ed ambiente. Inoltre, l'installazione di tali impianti favorisce l'utilizzo di risorse del territorio, promuovendo la crescita economica e contribuendo alla creazione di posti di lavoro, dando impulso allo sviluppo, anche a livello locale, del potenziale di innovazione mediante la promozione di progetti di ricerca e sviluppo.

Quanto sopra, riconduce al concetto di "Ricadute Sociali", ossia una serie di situazioni e circostanze, utilità e vantaggi che hanno effetto, conseguenze e reazioni sulla popolazione e quindi sull'ambiente. Come già analizzato nell'Elaborato 06_Analisi delle possibili ricadute sociali locali ed ambientali, l'intervento connesso alla realizzazione del "parco eolico Forte Baraccone" può generare benefici occupazionali che possono coinvolgere risorse umane dei comuni di Altare e Quiliano e nel contempo contribuire al riassetto ambientale attraverso opere cosiddette di compensazione.

Le opere in compensazione riguardano le misure volte alla salvaguardia del territorio e alla tutela di un ambiente, individuabili pertanto come ricadute economiche positive a favore dei comuni, poiché finalizzate alla manutenzione e/o ripristino di situazioni ambientali spesso difficili da gestire da parte delle Amministrazioni locali.

La Legge n. 239 del 23 agosto 2004 sul riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia prevede che "*... le Regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche, ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale, ...*".

Con l'atto unilaterale d'obbligo, che costituisce l'impegno nei confronti dell'Amministrazione pubblica, il proponente, a fronte degli interventi previsti dal progetto, garantisce l'attuazione di opere e manutenzioni volte alla salvaguardia ed al riequilibrio ambientale e territoriale.

Le Parti (Comuni e Società proponente) concordano che la società ÆVENTO, a fronte degli impegni assunti dal Comune in virtù della Convenzione, ovvero per l'approvazione e adozione di ogni atto diretto e/o correlato utile alla realizzazione dell'impianto eolico, delle opere accessorie e compensative, per la costituzione di ogni ulteriore diritto afferente la realizzazione, manutenzione ed esercizio dell'impianto eolico e delle relative opere accessorie e di collegamento, anche con

riferimento alle strade di accesso ai siti, ivi compresa la costituzione di diritti di servitù sulle aree eventualmente di proprietà del Comune (strade, ecc.), nonché per gli oneri e disagi che potranno essere arrecati dalla realizzazione, esercizio e manutenzione dei citati impianti eolici ed accessori, ed infine per mera liberalità, metterà in atto le misure compensative impegnandosi a:

- realizzare, gestire e mantenere a propria cura e spese, il parco eolico ed infrastrutture connesse, ai sensi della Disciplina introdotta dalle Linee Guida Interministeriali di cui al D.M. 10 settembre 2010, in virtù dell'Autorizzazione Unica del progetto dell'impianto eolico, così come presentato agli atti della Conferenza dei Servizi, al fine di sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e per tutelare e mitigare gli impatti sul territorio;
- mettere in atto le opere di compensazione ambientale, a carattere continuativo, da effettuarsi a partire dalla messa in esercizio dell'impianto eolico, per il periodo di durata della convenzione ed in particolare:
  - messa in sicurezza delle scarpate, adeguamento e manutenzione continuativa della viabilità di accesso al parco eolico e della viabilità infra-parco, compresa la regimazione delle acque di scolo;
  - fornitura e posa in opera di idoneo impianto di telesorveglianza mirato alla prevenzione di incendi boschivi per i versanti territoriale dei Comuni di Altare e Quiliano da installarsi sul palo delle torri eoliche dell'impianto a progetto, collegato con la Protezione Civile – Servizio Pubblico Antincendio dei rispettivi comuni;
  - fornitura e posa di pannelli informativi lungo i percorsi principali di accesso al parco eolico "Forte Baraccone" ed in corrispondenza dell'area parco, con indicate le norme di comportamento destinate ai fruitori dei sentieri e notizie esplicative sull'energia eolica e funzionamento degli aerogeneratori volte ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'utilizzo razionale delle energie alternative;
  - altre ed eventuali opere di compensazione definite in concerto con le Amministrazioni comunali, da definirsi in sede di convenzione definitiva e finalizzate all'auto-produzione di energia ed acqua calda sanitaria a favore di strutture pubbliche e/o fruizione pubblica, come scuole e/o asili comunali, uffici e biblioteche comunali, centri sociali comunali ecc..., come di seguito indicato:
    - progettazione, realizzazione e fornitura diretta o attraverso appalto, di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico di potenza fino a 15 KWp da installarsi su edificio e/o manufatti idonei di proprietà del Comune ed individuati dal Comune stesso;
    - fornitura e installazione di un impianto di produzione di acqua calda sanitaria

mediante pannelli solari, fino a 10 m^2, da installarsi sul edificio e/o manufatti idonei di proprietà del Comune individuati dal Comune stesso;

- ovvero interventi di manutenzione di viabilità di accesso ad aree prossime al parco eolico e che collegano il capoluogo comunale e/o frazioni comunali con l'area parco, come ad esempio:
  - manutenzione della viabilità che dalla località "Nocette" conduce verso la località "Tagliate", fino al Colle del Termine, attuata attraverso lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione cresciuta ai lati della carreggiata nelle modalità definite in concerto con il Comune, per un numero di due interventi all'anno, nonché il mantenimento del fondo stradale idoneo al transito di veicoli senza caratteristiche di "fuori-strada".

Resta confermata, e ricompresa nelle opere ed azioni in compensazione, la serie di interventi volti al ripristino e riassetto ambientale, visto anche dal punto di vista paesaggistico ed idrogeologico, ed in particolare:

- il ripristino dello stato dei luoghi in corrispondenza delle aree occupate dalle piazzole di cantiere, da attuarsi mediante rimodellazione del terreno con materiale di tipo vegetale, nel rispetto della morfologia originaria;
- il reimpianto di vegetazione autoctona al fine di ripristinare la vegetazione boscata nelle aree interessate dagli interventi ed in particolare le piazzole di montaggio e lungo i tratti stradali interessati da operazioni di allargamento ed adeguamento della sede viaria per garantire l'accessibilità al parco eolico;
- il reimpianto di vegetazione autoctona in corrispondenza delle aree fortemente compromesse dalle attività di esbosco al fine di ricostituire la coltre vegetazionale tipica dei luoghi;
- il riassetto delle aree in corrispondenza della viabilità realizzata per le attività di esbosco, dove sono evidenti i segni dei dissesti causati dall'erosione per la mancata regimazione delle acque ed il dilavamento superficiale;
- opere di bonifica e risanamento del Forte Baraccone, attraverso interventi di pulizia dai rovi e sottobosco delle aree adiacenti il manufatto stesso, realizzazione di infisso a protezione dell'ingresso nonché idonea struttura in acciaio Corten a tamponamento della porzione crollata (parte Est), con il ripristino della copertura mancante.
  Con questo intervento di recupero, la società ÆVENTO contribuisce a salvaguardare un bene che culturalmente appartiene alla collettività in quanto testimone di un passato storico.